



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

Prot. N° 750.B.2:0020.F.2677/2005

Roma

30 NOV. 2005

**Oggetto: Cap. 2677 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale.**

- AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRA-  
ZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER IL COORDI-  
NAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE  
DI POLIZIA SEDE
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINA-  
LE ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE INVE-  
STIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI  
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA  
POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- 2 -

AL SIG. DIRETTORE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>SEDE</u>
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI	<u>TRENTO E BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

In relazione ai più recenti quesiti pervenuti alla scrivente si ritiene utile portare a conoscenza di tutti gli Uffici interessati le risposte fornite da questa Direzione in materia di spese di liti relativamente agli argomenti più inconsueti.

Gli argomenti di seguito trattati riguardano:

- 1) **l'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, su onorari e diritti attribuiti con procura;**
- 2) **il pagamento degli onorari spettanti al consulente di parte;**
- 3) **il rimborso delle spese erroneamente versate all'erario;**
- 4) **il pagamento dell'i.v.a. in assenza di documento fiscale;**
- 5) **il patrocinio legale con spese a carico dello Stato;**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- 3 -

- 6) il rimborso delle spese generali sugli onorari e diritti spettanti all'avvocato nella misura del 12.50%;
- 7) il rimborso forfettario;
- 8) il rimborso delle spese a seguito del richiamo in servizio del personale della P.S. dal periodo di congedo ordinario regolarmente autorizzato;
- 9) il rimborso delle spese di giudizio in favore di funzionari della Amministrazione civile dell'Interno;
- 10) il rimborso delle spese di giudizio in favore di componenti di organi collegiali non appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- 11) il c.d. visto di congruità;
- 12) il recupero delle spese in caso di vittoria dell'Amministrazione.

*1) Applicazione della Ritenuta d'Acconto di cui all'art.25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, su onorari e diritti attribuiti con procura.*

In virtù di quanto disposto dall'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, questa Amministrazione applica la ritenuta d'acconto sugli emolumenti corrisposti a lavoratori autonomi per prestazioni professionali da questi espletate in favore dei propri assistiti.

Con Circolare N° 750.B.2.0020 del 18 aprile 2003 sono state fornite ampie delucidazioni anche giurisprudenziali in ordine all'applicazione del citato art. 25.

E' stato, tra l'altro, specificato che il titolo in base al quale l'Amministrazione procede ad operare la ritenuta d'acconto è la sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali, con la quale il giudice dispone la distrazione delle somme in favore del legale ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nonché le altre ipotesi considerate nella sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 25 ottobre 1996, n. 9332, menzionata nella predetta circolare.

Tuttavia, e diversamente dal parere di alcuni avvocati che sostengono che la procura consente unicamente di riscuotere le somme in nome e per conto del cliente



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- 4 -

come un qualsiasi mandatario, anche la procura, con la quale la parte vittoriosa autorizza questa Amministrazione a pagare le spese processuali in favore del proprio avvocato, può costituire titolo sufficiente affinché l'Amministrazione possa operare la ritenuta d'acconto ai sensi del citato art. 25 del D.P.R. 600/1973.

Le predette somme sono, infatti, riscosse dagli avvocati nel proprio esclusivo interesse. Ciò risulta, di solito, dal contesto della procura che conferisce al legale l'incarico di incassare le citate somme a titolo di onorari e diritti per le prestazioni rese in favore del proprio cliente. In tale ottica si comprende che la procura non è rilasciata per riscuotere somme come un qualsiasi mandatario; per sostenere l'ipotesi di essere un mandatario si dovrebbe attestare che il cliente abbia già pagato la parcella al proprio avvocato per cui la procura (che indicherà genericamente l'incarico di riscuotere una somma di denaro) svolgerebbe, in tal caso, la funzione di far incassare l'importo in questione che sarà poi essere ritrasferito all'avente diritto.

Di regola, la procura vale ad imputare gli effetti che si vogliono realizzare nella sfera giuridica del rappresentato; tuttavia se l'Amministrazione è a conoscenza che la procura è stata rilasciata nell'esclusivo interesse del procuratore è quest'ultimo che diviene destinatario di tali effetti con le conseguenze anche di natura fiscale. In questo modo l'Amministrazione soddisfa, sostanzialmente, in favore del difensore il credito da questo vantato nei confronti del proprio assistito ancorché effettui il pagamento sulla base di un formale atto di procura.

La conoscenza dell'imputabilità del pagamento ad una prestazione di lavoro autonomo può evincersi, come si è visto più sopra, dal contesto della procura oppure, ad esempio, da informazioni acquisite dai diretti interessati.

Anche nel caso in cui l'avvocato distrattario rilascia procura a riscuotere ad altro soggetto, l'Amministrazione deve applicare la ritenuta d'acconto ai sensi del predetto art. 25 del D.P.R. n.600 del 1973; ciò in quanto, come si è notato, il pagamento in questione è imputabile ad un reddito derivante da prestazione di lavoro autonomo.

## **2) Il pagamento degli onorari spettanti al consulente di parte.**

Spesso viene chiesto se risulta possibile erogare compensi per onorari e spese in favore del consulente tecnico in assenza di ordinanza del magistrato che giustifichi il conferimento dell'incarico al professionista esterno all'Amministrazione.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- 5 -

L'ipotesi prende spunto dall'opposizione a ordinanza-ingiunzione, ex art.22 e segg. della legge 689/1981 relativa alla sanzione amministrativa irrogata da parte di operatori della Polizia Postale per l'abusiva installazione di apparecchiature di telecomunicazioni.

Nel corso del processo il giudice aveva chiesto una relazione tecnica al predetto Ufficio di Polizia; di qui il quesito formulato allo scrivente in ordine alla possibilità di affidare a professionisti esterni all'Amministrazione la perizia disposta dal giudice.

Al riguardo si evidenzia che la ragione per avvalersi di una consulenza tecnica, deve ricercarsi:

- 1) nell'esistenza di una precisa disposizione normativa;
- 2) nell'ordinanza del magistrato;
- 3) quando concrete necessità di tutela degli interessi dell'Amministrazione esigono l'intervento di professionalità specifiche che non sono presenti tra il personale dell'Amministrazione.

A questo proposito si rammenta che l'orientamento espresso nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 è volto ad un forte contenimento della spesa per incarichi esterni, per cui il conferimento di consulenze a professionisti esterni deve essere limitato a quelle ipotesi in cui la prestazione di cui si ha bisogno esula completamente dalle conoscenze del personale appartenente all'Amministrazione dell'Interno.

Le stesse argomentazioni possono valere anche nelle ipotesi in cui venga adottato un atto di transazione.

### **3) Rimborso delle spese erroneamente versate all'erario.**

La decisione del giudice che dispone il rimborso in favore dell'avente diritto di somme conseguenti ad un provvedimento di sequestro, illegittimamente adottato dalle Forze di Polizia ed incamerate dall'erario, pone un problema di ordine pratico qualora non sussistano capitoli idonei su cui operare la restituzione delle somme in argomento.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- 6 -

Le istruzioni generali sui servizi del Tesoro al libro II° "Delle entrate" – Titolo V° "Dei rimborsi" – Capo 2° "Rimborso di somme erroneamente ed indebitamente versate all'erario" individuano le procedure ed i soggetti coinvolti nell'iter relativo ai rimborsi di somme versate all'erario.

In particolare gli artt. 393 e 394 individuano gli Uffici competenti alla ricezione delle istanze di rimborso.

In particolare l'art. 393 prevede, tra l'altro, che: *"La Direzione Centrale del Tesoro è altresì competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni Centrali competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione della spesa, uno specifico stanziamento"*, e l'art. 394 prevede, tra l'altro, che: *"Qualora il rimborso riguardi somme non affluite al Capo X, la domanda va indirizzata all'Amministrazione Centrale competente, la quale – ove non abbia, nel proprio stato di previsione della spesa, apposito capitolo per il rimborso – trasmette, facendo risultare tale circostanza, l'istanza alla Direzione Provinciale del Tesoro coesistente alla Tesoreria che ha rilasciato la quietanza, per le conseguenti operazioni di rimborso"*.

Nelle indicate evenienze dovrà, quindi, essere contattata questa Direzione Centrale – Servizio Programmazione e Bilancio -.

#### **4) Pagamento dell'iva in assenza del documento fiscale.**

In alcune occasioni il giudice condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore dell'avente diritto, di una somma di denaro a titolo di risarcimento danni, oltre iva ed ulteriori somme per interessi e spese di giudizio.

E' sorto il dubbio in merito al pagamento dell'iva in assenza della ricevuta fiscale atteso che il giudice non ne aveva subordinato il pagamento alla produzione del relativo documento.

A seguito di apposito quesito formulato da questa Direzione, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – di Roma ha tenuto a precisare che nel caso in esame il danneggiato non era un soggetto iva e di conseguenza, ha aggiunto, : *"...si ritiene che nella fattispecie non è configurabile – per assenza del presupposto soggettivo – l'assoggettamento a iva della somma liquidata con sentenza. Conseguentemente il riferimento all'iva contemplato nel provvedimento di liquidazione del danno, riferimento improprio sotto il profilo strettamente tecnico-*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

— DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

-7-

*tributario, risponde probabilmente alla volontà di quantificare puntualmente il danno risarcibile, tenendo conto delle spese di ripristino del bene danneggiato, considerate al lordo dell'iva, che il soggetto interessato andrà a sostenere rivolgendosi, ad esempio, a ditta specializzata in lavori di ristrutturazione edile”.*

Diverso è il caso in cui il risarcito sia un soggetto iva. In questo caso l'iva non è dovuta in quanto contabilmente recuperabile.

## **5) Patrocinio legale con spese a carico dello Stato.**

Alcuni avvocati chiedono direttamente a questa Amministrazione il pagamento delle competenze loro dovute per aver espletato attività forense in favore di clienti ammessi al patrocinio legale con spese a carico dello Stato.

Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 disciplina l'istituto dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

L'ordine di pagamento e le conseguenti procedure contabili sono stabilite dall'art. 165 e segg. del predetto T.U.

Alla luce della normativa vigente non sussiste alcuna incombenza da parte dell'Amministrazione dell'Interno di procedere al pagamento in favore dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio con spese a carico dello Stato.

Giova evidenziare che presso l'Ordine degli Avvocati viene eseguita la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal predetto T.U. per poter essere ammesso al citato patrocinio. L'Ordine procede, inoltre, al controllo della parcella presentata dal legale per la successiva liquidazione da parte della Cancelleria.

Le spese in argomento sono, per tutte le Amministrazioni dello Stato parti in causa, a carico del Ministero della Giustizia.

## **6) Rimborso delle spese generali sugli onorari e diritti spettanti all'avvocato nella misura del 12,50%.**

Con Decreto del Ministero della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, è stato pubblicato sulla G.U. n. 115 – Supplemento Ordinario n. 95 – del 18 maggio 2004, il regolamento



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- 8 -

concernente l'approvazione della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.

In ordine al rimborso delle spese generali l'art. 14 sancisce che: " *All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente*".

La citata Circolare N° 750.B.2.0020 del 18 aprile 2003, pgf. 2.1), si intende modificata dalla predetta disposizione normativa.

## **7) Rimborso forfettario.**

Alcune Prefetture hanno evidenziato che le Avvocature Distrettuali hanno assunto, in merito all'automatica attribuzione del rimborso forfettario in favore dell'avente diritto, posizioni diverse.

La recente giurisprudenza della Cassazione non consente di applicare pacificamente la disposizione impartita da questo Ministero con circolare sopra citata del 18 aprile 2003 in merito all'automatica attribuzione del suddetto rimborso in favore della parte vincitrice.

Pertanto, preso atto della situazione, a modifica della menzionata circolare, si dispone di soprassedere, per il momento, all'automatica applicazione del rimborso forfettario che andrà eseguita unicamente in presenza della decisione del giudice.

## **8) Rimborso spese per richiamo in servizio del personale della P.S. dal periodo di congedo ordinario regolarmente autorizzato.**

Non esiste un adeguato capitolo per il rimborso delle spese sostenute dal personale di Polizia a cui viene revocato, per indifferibili ragioni di servizio, la concessione di un periodo di congedo ordinario. Si tratta di spese per prenotazione di alberghi e simili che rimangono a carico del dipendente, sostenute per finalità di turismo, il cui rimborso è previsto dall'art. 18, 2° comma, del contratto delle Forze di Polizia di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- 9 -

Seppure i pagamenti eseguiti da questo Ufficio a titolo di risarcimento riguardano soltanto i danni causati a terzi dalle Forze di Polizia nell'espletamento dei compiti d'istituto o comunque a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., la scrivente, in considerazione della mancanza di un apposito capitolo di spesa nonchè della episodicità dei casi in argomento, ritiene che il rimborso delle citate spese possa, in virtù di una similitudine con i risarcimenti danni, essere imputato sul capitolo 2677.

Giova precisare, tuttavia, che queste spese non sono assimilabili a quelle originate da provvedimenti relativi all'invio in missione che non ha reso possibile o ha interrotto la fruizione del congedo ordinario regolarmente autorizzato; in questo caso il rimborso viene imputato sul capitolo inerente il trattamento di missione.

Per una maggiore celerità nei pagamenti in favore degli aventi diritto, le spese in questione, analogamente a quelle di giudizio, saranno autonomamente pagate dalle Prefetture- U.T.G. previa acquisizione, in originale, della seguente documentazione:

- l'istanza dell'interessato che richiede il rimborso delle spese sostenute ed il nulla osta del Capo Ufficio;
- l'atto di autorizzazione ad usufruire di un periodo di congedo ordinario;
- l'atto dispositivo che ha interrotto o impedito la fruizione del congedo ordinario;
- l'attestazione delle indifferibili ragioni di servizio per le quali è stata disposta l'interruzione o l'impedimento alla fruizione delle ferie;
- le ricevute della spesa effettivamente rimasta a carico del dipendente per il titolo in questione riferita allo stesso o anche a familiari conviventi ed a carico ove la norma lo consenta.

Nelle ipotesi di viaggio organizzato da un'agenzia, dovrà altresì essere allegata alla predetta documentazione la copia del contratto stipulato, per poter prendere visione delle modalità di pagamento e delle eventuali clausole di recesso ivi previste.

Eventuali chiarimenti in ordine all'applicazione del predetto art. 18 del D.P.R. 164/2002, vanno richiesti alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio II° - Ordinamento.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- 10 -

## 9) *Il rimborso delle spese di giudizio in favore di funzionari della Amministrazione civile dell'Interno.*

In alcune occasioni funzionari dell'Amministrazione civile dell'Interno hanno chiesto, con imputazione al capitolo di spese 2677, il rimborso di spese di patrocinio legale conseguenti alla difesa in giudizi penali, in cui sono stati coinvolti e successivamente prosciolti o assolti, per l'attività svolta nell'ambito di organi collegiali in qualità di membri di commissioni tecniche per il riconoscimento e la classificazione di prodotti esplosivi o comunque nell'interesse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Le istanze di rimborso che pervengono in merito alle suddette spese non possono essere accolte in quanto il capitolo 2677 è deputato, tra l'altro, al rimborso delle spese di difesa del personale appartenente alle Forze di Polizia coinvolto in giudizi penali: la relativa spesa è posta a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 32, della legge 22 maggio 1975, n. 152, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

I funzionari dell'Amministrazione civile svolgono le funzioni loro assegnate come propri compiti istituzionali indipendentemente dagli Uffici del Ministero a cui le stesse funzioni appartengono.

A questo riguardo risulta utile rammentare che l'art. 18 del d.l. 25/03/1997, n. 67, convertito in legge 23/05/1997, n. 135, sancisce: "*Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità*".

Le spese in argomento, pur essendo a carico dell'Amministrazione dell'Interno, non sono imputabili al capitolo 2677 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ma sono gestiti con capitoli di spesa appartenenti al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- 11 -

## **10) Rimborso delle spese di giudizio in favore di componenti di organi collegiali non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.**

In alcune occasioni è stato chiesto se l'espressione: "Amministrazioni di appartenenza" di cui all'art. 18 d.l. 25-03-1997 n. 67, convertito in legge 23-05-1997, n.135, recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", possa essere riferita anche ai componenti degli organi collegiali che non sono legati da un rapporto di dipendenza con la P.A., ma operano solo per incarico o nell'interesse della stessa.

La fattispecie si riferisce ad una Commissione Tecnica per il riconoscimento e la classificazione di prodotti esplosivi e i cui componenti sono stati sottoposti ad indagini per omicidio colposo per la morte di una persona conseguente all'esplosione di un impianto il cui progetto era stato regolarmente approvato. Le indagini si sono poi concluse con un provvedimento di archiviazione per tutti i componenti.

Successivamente, ai sensi della normativa vigente, gli interessati hanno chiesto il rimborso delle spese legali sostenute.

Come si è visto nel quesito precedente, l'art. 18 del citato d.l. n.67 del 1997, concernente il rimborso delle spese legali per i dipendenti delle Amministrazioni statali, stabilisce che le spese legali sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza.

Nella fattispecie in esame, pur essendo alcuni membri del Collegio non dipendenti da alcuna Amministrazione l'istanza deve ritenersi accoglibile in base al presupposto, indicato dall'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui, pur non legati da un rapporto di servizio con il Dicastero, sono comunque soggetti che hanno svolto una attività riferibile immediatamente e direttamente all'organo amministrativo in quel momento impersonificato.

In questo caso la spesa in argomento può essere imputata al cap. 2677 attesa l'assenza di disposizioni normative che consentano di assimilare questo personale ai funzionari dell'Amministrazione civile dell'Interno.

## **11) Il c.d. visto di congruità.**

Alcune Prefetture hanno evidenziato che, in diverse occasioni, le Avvocature Distrettuali dello Stato restituiscono gli atti relativi alla congruità delle spese legali in quanto normativamente non tenute ad apporvi il relativo visto.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

- 12 -

L'argomento è stato già trattato con Circolare N° 750.B.2.0020.F.2677/2004 del 24 dicembre 2004. In quella occasione è stato rappresentato che la documentazione deve sempre essere trasmessa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per il previsto parere in base al quale le Prefetture-U.T.G. poi provvedono ad operare la congruità.

A questo proposito si prega di valutare la possibilità che detto adempimento venga attribuito all'Ufficio Contenzioso, o comunque ad un Ufficio che tratti affari legali, in quanto professionalmente più attinente per valutare le richieste del legale della controparte.

## **12) *Recupero delle spese in caso di vittoria della Amministrazione.***

Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione sia vincitrice, è stato chiesto se il recupero delle somme a titolo di spese di giudizio deve essere eseguito, in capo alla parte soccombente, da parte della Prefettura oppure provvede l'Avvocatura dello Stato.

Al riguardo si fa presente che al recupero delle spese di giudizio provvede l'Amministrazione.

Tuttavia per le sole spese processuali in cui l'Amministrazione sia stata difesa dall'Avvocatura dello Stato il recupero è eseguito dagli Uffici della medesima Avvocatura ( R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 21, modificato dalla Legge 3 aprile 1979, n. 103, art. 27 ).

IL DIRETTORE CENTRALE  
( Meloni )

Test.  
6/11